

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEL CONSIGLIO DI STATO**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Commissioni speciali dicembre 2011**

**Pubblica amministrazione. Componenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Corresponsione emolumenti.**

**Consiglio di Stato, Commissione speciale, 14 dicembre 2011, n. 4782/2010 - Pres. Pajno, Est. Montedoro.**

*L'art. 6, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 12, secondo cui la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute si applica alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Infatti, le norme di carattere finanziario sono volte sia a conseguire obiettivi di contenimento delle spese, rilevanti ai fini del rispetto dei parametri europei del Patto di stabilità, sia ad evitare crisi del debito sovrano mediante politiche pubbliche di rigore sicché i criteri ermeneutici che debbono essere adottati nell'interpretazione delle stesse debbono tener conto dell'esigenza di garantire la loro costante adeguatezza allo scopo perseguito di riduzione dei costi e della spesa pubblica, essenziale per la tenuta dei conti pubblici e dell'ordine economico dello Stato. Conseguentemente, le eccezioni previste dall'art. 6, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 alla nuova regola del carattere onorifico della partecipazione ad organi collegiali sono da ritenersi tassative e non suscettibili di interpretazioni analogiche.*

[Link al testo sentenza](#)

**Autorità amministrative indipendenti. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Applicazione dell'art. 6, comma 21, d.l. n. 78/2010.**

**Consiglio di Stato, Commissione speciale, 14 dicembre 2011, n. 1186/2011 - Pres. Pajno, Est. Bellomo.**

*L'art. 6, comma 21, d.l. legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella misura del sostegno finanziario che la stessa riceve dallo Stato. Invero, tale sostegno costituisce al tempo stesso fondamento e limite del suo dovere di contribuire al risanamento della finanza pubblica, mediante versamento allo Stato, attraverso le risorse derivanti da risparmi della spesa corrente.*

*Ciò comporta che le somme ricavate da economie di gestione dall'Autorità possano essere destinate al bilancio statale solo relativamente alla parte imputabile ai contributi ricevuti dallo Stato, ossia nella misura corrispondente al valore percentuale di tali contributi sul complesso delle entrate finanziarie dell'Autorità.*

*Oltre questa parte, il dovere contributivo si trasformerebbe in una vera e propria imposta, tanto da richiedere – in relazione ai principi di cui agli articoli 23 Cost. e 53 Cost. – una formulazione meno generica e presupposti più stringenti della semplice esigenza di “fare cassa”.*

[Link al testo sentenza](#)

Ancora, in materia di contenimento della spesa degli apparati amministrativi, Consiglio di Stato, Commissione speciale, 14 dicembre 2011, n. 4206/2011; Consiglio di Stato, Commissione speciale, 14 dicembre 2011, n. 4235; Consiglio di Stato, Commissione speciale, 14 dicembre 2011, n. 1095/2011; Consiglio di Stato, Sezione Prima, 6 luglio 2011, n. 4036/2010.